

Pubblicato il 10/09/2025

N. 01541 /2025 REG.PROV.COLL.  
N. 00315/2025 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 315 del 2025, proposto da Montello s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG B314A2C9EB (lotto 1), B314A2DABE (lotto 2), B314A2EB91 (lotto 3), rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Clarizia, Mario Pagliarulo e Andrea Bonanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Soraris s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Creuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Berica Utilya s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Paviotti e Fabrizio Paviotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Agsm Aim s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Ferla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

### *per l'annullamento*

- del bando di gara pubblicato da Soraris s.p.a. in data 19.09.2024 per l'affidamento del “*servizio di avvio al recupero di rifiuti biodegradabili di cucine e mense E.E.R. 20.01.08*” suddivisa in 3 lotti (lotto 1 - CIG: B314A2C9EB, lotto 2 - CIG: B314A2DABE, lotto 3 - CIG: B314A2EB91);
- del disciplinare di gara, con particolare riferimento all'art. 19, recante “*Criteri di valutazione dell'offerta tecnica*”;
- del capitolato speciale d'appalto;
- di tutti i verbali delle sedute della commissione di gara, ivi compresi i verbali del 21.10.2024, del 18.11.2024, del 20.11.2024, del 03.12.2024, del 06.12.2024, del 21.01.2025;
- del provvedimento di aggiudicazione definitiva del Lotto 1 in favore dell'operatore economico Agsm Aim s.p.a.;
- del provvedimento di aggiudicazione definitiva del Lotto 2 in favore dell'operatore economico Berica Utilya s.p.a.;
- del provvedimento di aggiudicazione definitiva del Lotto 3 in favore dell'operatore economico Berica Utilya s.p.a.;
- di ogni atto presupposto, connesso e comunque consequenziale;

- nonché per la dichiarazione di inefficacia dei contratti di appalto ove *medio tempore* stipulati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soraris s.p.a., Berica Utilya s.p.a. e di Agsm Aim s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il dott. Alberto Ramon e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

## FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe, Montello s.p.a. ha impugnato il bando di gara pubblicato da Soraris s.p.a. il 19 settembre 2024 per l'affidamento del “*servizio di avvio al recupero di rifiuti biodegradabili di cucine e mense E.E.R. 20.01.08*”, oltreché il disciplinare di gara, il capitolato speciale d'appalto (d'ora innanzi, anche CSA), nonché l'aggiudicazione definitiva del lotto 1 a favore di Agsm Aim s.p.a. e dei lotti 2 e 3 a favore di Berica Utilya s.p.a.

Giova premettere che Soraris s.p.a. ha indetto la procedura aperta in parola in qualità di società *in house* di diciotto Comuni ricompresi nella Provincia di Vicenza, per i quali svolge il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Per garantire il servizio oggetto dell'appalto, Soraris s.p.a. ha richiesto ad ogni concorrente di mettere a disposizione “*una piattaforma di recupero dei rifiuti biodegradabili E.E.R. 20.01.08, autorizzata alle operazioni di recupero di cui all'Allegato C della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 per i quantitativi indicati all'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto*” (art. 8 del CSA): ossia, per ciascun lotto, un totale

di 3.700 t/anno (pari a 2/3 carichi a settimana) di scarti alimentari, stoccati provvisoriamente presso la stazione di travaso di Sandrigo (VI).

La durata prevista dell'appalto è di due anni, con possibilità di proroga in opzione per ulteriori due anni, per un valore complessivo netto pari a €/biennio 1.221.000,00, vale a dire €/biennio 407.200,00 per ciascun lotto (art. 3 del disciplinare).

Il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo è stato ripartito in 55 punti per l'offerta tecnica e 45 punti per l'offerta economica (art. 18 del disciplinare).

In specie, l'art. 19 del disciplinare ha previsto tre criteri di valutazione dell'offerta tecnica: la *“distanza dalla stazione di travaso Soraris”* (50 punti); il *“possesso del certificato: UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 45001, UNI ES ISO 50001”* (4 punti); *“pari opportunità generazionali e di genere”* (1 punto).

Quanto al criterio predominante della distanza dalla stazione di travaso, la stessa disposizione della *lex specialis* ha precisato che *“per distanza si intende espressa in [km], arrotondata alla 1° cifra decimale e valutata tramite Google maps considerando la minore distanza tra i percorsi suggeriti e il verso di percorrenza è dalla stazione di travaso Soraris (via Galvani, 85 - 36066 Sandrigo VI) all'impianto proposto. In caso di raggruppamento orizzontale il calcolo verrà proporzionato alle percentuali di esecuzione dei singoli componenti”*.

1.1. Montello s.p.a., gestore uscente del servizio (in quanto vincitrice della precedente gara svoltasi nel 2020, aggiudicata in base al diverso criterio del prezzo più basso), ha partecipato alla procedura di gara presentando un'offerta per tutti e tre i lotti.

Nella seduta del 21 gennaio 2025, il RUP ha preso atto delle seguenti graduatorie formulate dalla Commissione giudicatrice: *“LOTTO 1: 1. Agsm Aim s.p.a.; 2. Berica Utilya s.p.a.; 3. Montello s.p.a.”*; *“LOTTO 2: 1. Berica Utilya s.p.a.; 2. Montello s.p.a.”*; *“LOTTO 3: 1. Berica Utilya s.p.a.; 2. Montello s.p.a.”*.

Di conseguenza, ha disposto l'aggiudicazione definitiva del lotto 1 in favore di Agsm Aim s.p.a. e dei lotti 2 e 3 in favore di Berica Utilya s.p.a.

2. Avverso gli atti di gara è insorta in questa sede Montello s.p.a., formulando un unico, articolato, motivo di ricorso così rubricato: “*Violazione dei principi generali di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.) - violazione del principio di concorrenza - violazione dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa - violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 108, d.lgs. 36/2023 - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 198, d.lgs. 152/2006 - violazione dell'allegato II.8 al d.lgs. n. 36/2023 - violazione degli artt. 67 e 68 della direttiva 24/2014*”.

Nella prospettiva attorea, la disciplina di gara contrasterebbe con il principio di proporzionalità, in quanto riserverebbe, nella valutazione dell'offerta tecnica, un punteggio abnorme alla distanza dal centro di travaso (50 punti su 55), senza attribuire alcun peso agli aspetti qualitativi del servizio offerto. Ciò determinerebbe una violazione della disciplina – nazionale (art. 108 e Allegato II.8 del d.lgs. n. 36/2023) e comunitaria (art. 68 della Direttiva 24/2014) – in tema di offerta economicamente più vantaggiosa, secondo cui il miglior rapporto qualità/prezzo dovrebbe essere valutato tenendo conto (nella specifica materia del recupero della FORSU, cioè della frazione organica dei rifiuti solidi urbani, che presenterebbe ampi margini di intervento in tema di sostenibilità) dei processi di produzione utilizzati e del contenimento degli impatti ambientali lungo il ciclo di vita del servizio.

Nel dettaglio, la legge di gara – nell'attribuire rilievo esclusivo alla distanza dalla stazione di travaso – avrebbe erroneamente declinato il principio di prossimità tra il luogo di raccolta e l'impianto di recupero, il quale richiederebbe una valutazione ambientale effettiva e globale, che prenda in considerazione la tipologia e le caratteristiche dei potenziali impianti di destinazione per il trattamento della FORSU

e i mezzi di trasporto impiegati (cfr. segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 23 dicembre 2022). Pertanto la stazione appaltante, nel predisporre i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, avrebbe dovuto considerare le effettive caratteristiche ambientali del servizio e la relativa impronta ecologica complessiva, posto che non tutti gli impianti di trattamento hanno le stesse *performance* di sostenibilità ambientale (sotto quest'ultimo profilo, impianti tecnologicamente avanzati in grado di abbattere le emissioni di anidride carbonica, come quelli della ricorrente, assicurerebbero comunque più vantaggi rispetto a quelli delle aggiudicatrici, nonostante la loro maggior distanza dal centro di raccolta).

3. Si sono costituiti in giudizio Soraris s.p.a., nonché le controinteressate Berica Utilya s.p.a. e Agsm Aim s.p.a., argomentando per l'infondatezza del motivo di ricorso.

4. All'udienza pubblica del 16 aprile 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5. **L'unico motivo di ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.**

**Detta censura è volta a contestare la scelta della stazione appaltante di attribuire una rilevanza preponderante, nell'ambito della valutazione dell'offerta tecnica, alla vicinanza dell'impianto di recupero dalla stazione di travaso: per la ricorrente, ciò integrerebbe una violazione del principio di proporzionalità, oltre ad essere in contrasto con la logica sottesa al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa** che, specie in materia di recupero della FORSU, dovrebbe valorizzare gli aspetti qualitativi e ambientali del servizio.

A tal riguardo, è necessario premettere che, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, la scelta operata dall'amministrazione appaltante, in una procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente ai criteri di valutazione delle offerte, è espressione dell'ampia discrezionalità attribuita dalla legge per meglio perseguire l'interesse pubblico; come tale è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità solo allorché sia macroscopicamente illogica, irragionevole, irrazionale e i criteri non siano trasparenti

e intellegibili (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, Sez. V, 30 aprile 2018, n. 2602; *id.*, 5 gennaio 2023, n. 211; *id.*, 20 luglio 2023, n. 7111; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 26 maggio 2022, n. 3564).

Vizi, questi ultimi, che non si riscontrano nel caso di specie, nonostante il peso predominante (50 punti su 55) attribuito dalla stazione appaltante alla prossimità dell'impianto di recupero.

Ciò per la dirimente considerazione che è la stessa disciplina legislativa a privilegiare, per una più efficiente gestione dei rifiuti destinati al riciclo, soluzioni che garantiscano la vicinanza degli impianti di trattamento rispetto al luogo di produzione dei rifiuti. In particolare, l'art. 181, comma 5, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Testo Unico ambientale), prescrive che *“per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando, anche con strumenti economici, il principio di prossimità agli impianti di recupero”*.

Nel perseguire la finalità di massimizzare il recupero dei rifiuti, la norma in esame non ha posto limitazioni territoriali alla circolazione dei rifiuti, consentendo che vengano trasportati anche in impianti di recupero collocati fuori dalla provincia o dalla regione in cui sono prodotti, onde superare l'eventuale insufficienza degli impianti siti nei bacini di provenienza. Al contempo, tuttavia, la stessa norma ha fissato chiaramente un criterio di preferenza per il recupero dei rifiuti negli impianti più prossimi ai luoghi ove sono prodotti. Deve quindi ritenersi che l'art. 181, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 persegua un duplice obiettivo di rilevanza ambientale: da un lato, recuperare la maggior quantità possibile di rifiuti; dall'altro lato, farlo previo trattamento in impianti il più possibile vicini al luogo di produzione.

Con riferimento alla componente FORSU, la rilevanza ambientale del principio di prossimità degli impianti di recupero è ancora più significativa, come attestato nel Programma nazionale per la gestione dei rifiuti previsto dall'art. 198-bis del d.lgs. n. 152/2006, approvato con d.m. 24 giugno 2022, n. 257. Il paragrafo 8.3 del Programma (*“Rifiuti organici da raccolta differenziata”*) chiarisce infatti che *“l’obiettivo è anche di ridurre al massimo il trasporto di questa tipologia di rifiuti al di fuori del bacino di produzione, garantendo che il loro trattamento avvenga a livello regionale, riducendo al minimo il potenziale impatto ambientale”*. Il paragrafo 10 (*“Criteri per la definizione delle macroaree”*) puntualizza inoltre che *“i rifiuti organici di cui all’art. 183, comma 1 lett. d) raccolti in modo differenziato, in considerazione delle caratteristiche di biodegradabilità e fermentescibilità, devono essere gestiti prioritariamente all’interno del territorio regionale nel rispetto del principio di prossimità, al fine di limitarne il più possibile la movimentazione”*.

Tant’è che l’ANAC, con la delibera n. 1/2024 del 10 gennaio 2024, nell’escludere la legittimità della clausola territoriale quale requisito di partecipazione a una gara pubblica, ha tuttavia raccomandato di inserire la stessa clausola *“quale elemento premiale dell’offerta tecnica, ciò implicando il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con l’ulteriore raccomandazione di prevedere comunque un punteggio proporzionato”*.

Nella successiva delibera n. 146/2024 del 20 marzo 2024, resa peraltro su un’istanza presentata dall’odierna ricorrente per la soluzione di una controversia ex art. 220, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, l’ANAC ha ribadito che *“ove nell’ambito dell’evidenza pubblica sia necessario integrare il principio della concorrenza con il principio della prossimità – come riscontrabile nelle procedure dirette all’affidamento dei servizi di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ex art. 181, comma 5, del d.lgs. 152/2006 –, la clausola territoriale potrà essere declinata quale*

*criterio premiale da valorizzare nell'ambito dell'offerta tecnica, in quanto idonea ad incidere sull'efficienza del servizio e non solo sulla sua economicità”.*

Sul versante giurisprudenziale, il Consiglio di Stato ha confermato che le procedure di gestione dei rifiuti debbano informarsi al principio della prossimità degli impianti di recupero. In specie ha affermato che *“il principio di «prossimità agli impianti di recupero», pur essendo, a sua volta, teleologicamente connesso alla tutela ambientale, non comprime in maniera assoluta la concorrenza, consentendo [...] l'affidamento diretto e senza gara di un appalto o di una concessione di servizi, ma permettere di valorizzare – in base a quello che si ricava dalla normativa nazionale e salva la pregiudiziale valutazione di compatibilità euro-unitaria ad opera della competente Corte sovranazionale –, nell'ambito del procedimento di selezione dell'affidatario del servizio svolto mediante gara, quelle offerte che ne garantiscono maggiormente il rispetto”* (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 31 luglio 2023, n. 7412).

Da quanto suesposto si ricava, in via generale, che nelle procedure di gara dirette all'affidamento dei servizi di recupero dei rifiuti urbani, il legislatore ha imposto che sia privilegiato il principio di prossimità degli impianti: sicché l'ubicazione dello stabilimento del concorrente deve essere adeguatamente valorizzato in sede di valutazione dell'offerta tecnica.

Con specifico riguardo al caso di specie, deve ritenersi che il criterio di valutazione volto a privilegiare fortemente la prossimità territoriale del sito di destinazione dei rifiuti dalla stazione di travaso di Soraris s.p.a. non contrasti con il principio di proporzionalità.

L'appalto in esame infatti ha ad oggetto il servizio di avvio al recupero degli scarti biodegradabili provenienti da cucine e mense: proprio la particolare natura del rifiuto – per composizione soggetto a elevata putrescibilità ed emissioni maleodoranti, con i conseguenti impatti sanitari, ambientali e sociali – rende necessario minimizzarne la movimentazione.

Va inoltre considerato che l'appalto non comprende il trasporto della FORSU fino all'impianto di recupero: l'art. 3 CSA puntualizza infatti che il servizio di avvio a recupero del rifiuto biodegradabile è "*franco impianto aggiudicatario*". Ciò comporta che i costi di trasporto del rifiuto fino all'impianto dell'aggiudicatario siano a carico di Soraris s.p.a., con la conseguenza che maggiore è la distanza dell'impianto dal centro di raccolta, maggiori sono anche i costi che la stazione appaltante deve sostenere per il trasporto.

Anche a voler prescindere dai costi del trasporto in capo a Soraris s.p.a. (un profilo, questo, estraneo alla valutazione qualitativa del servizio offerto, ma rilevante ai fini della ragionevolezza del punteggio assegnato al criterio della prossimità, in quanto rispondente al principio del risultato, declinato come "*migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo*" ex art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023), comunque è un dato oggettivo che la maggior distanza dal centro di raccolta incida negativamente sulla valutazione del ciclo di vita del servizio di recupero della FORSU.

È indubbio infatti che, proprio nella logica della "*valutazione ambientale effettiva*", rivesta un peso rilevante il costo ambientale della movimentazione dei rifiuti, soprattutto se la distanza dal centro di stoccaggio a quello di recupero è significativa: ciò non solo per le emissioni inquinanti dei mezzi pesanti, ma anche per l'aggravarsi del processo di putrescibilità derivante da un più prolungato stazionamento degli scarti alimentari nel centro di raccolta (conseguente alla inevitabile riduzione del numero di consegne settimanali) e, durante le operazioni di trasporto, nei cassoni degli autocarri. A tal riguardo, è doveroso evidenziare che l'impianto di destinazione della Montello s.p.a. dista ben 179 km dal centro di stoccaggio, a fronte dei 51,6 km dell'impianto di Berica Utilya s.p.a. e dei 72,6 km di quello di Agsm Aim s.p.a. (cfr. doc. 7 di parte attrice). Una distanza considerevole che, comunque, ha permesso alla ricorrente di ottenere 14,41 punti in tutti e tre i lotti, a dimostrazione del fatto che la formula di

calcolo del punteggio attribuibile al criterio della distanza non ha intaccato l'effettività del confronto concorrenziale.

Del resto, prova troppo l'affermazione della ricorrente per cui, se si considerano le emissioni generate dal trasporto della FORSU (5.6 kg CO<sub>2</sub>/ton FORSU per 100 km), *“il vantaggio ambientale di un impianto di ultima generazione (ossia che recupera CO<sub>2</sub>) è sempre prevalente e cioè compensa interamente la CO<sub>2</sub> emessa per il trasporto sino alla distanza di circa 2800 km, impiegando autocarri con emissioni pari alla media del circolante europeo”*. Considerando come criteri di aggiudicazione soltanto le tecnologie offerte dall'impianto di recupero, verrebbe di fatto neutralizzato il principio di prossimità nella gestione della FORSU, con evidenti ricadute negative in materia di costi per il trasporto a carico della stazione appaltante e di regolare e tempestiva esecuzione del servizio (previsto in 2/3 carichi a settimana da una stazione di stoccaggio con capienza limitata).

In sostanza, il peso preponderante assegnato al criterio di prossimità non contrasta con il principio di ragionevolezza poiché è volto a soddisfare l'interesse pubblico di ridurre al minimo gli ineliminabili rischi di carattere ambientale e sanitario derivanti dalla movimentazione dei rifiuti, oltretutto i costi per il trasporto gravanti su Soraris s.p.a.

Pertanto, non può essere condivisa la tesi della ricorrente (compiutamente enucleata nella memoria di replica) per cui la stazione appaltante sarebbe obbligata a calibrare i criteri di aggiudicazione sulle sole *performance* ambientali dell'impianto di recupero, potendo al più valutare la prossimità di quest'ultimo come semplice criterio premiale (ex art. 108, comma 7, del d.lgs. n. 36/2023). Tale prospettiva risulta invero sconfessata dalla normativa primaria e regolamentare sulla gestione dei rifiuti biodegradabili (ossia l'art. 181, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 e il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti), la quale, a ben vedere, non codifica specifici *standard* ambientali minimi per l'attività di recupero, tali da obbligare o anche solo indirizzare la stazione appaltante ad adottare criteri selettivi tesi a valorizzare

l'innovazione degli impianti (sotto i profili, prospettati dalla ricorrente, della minor quantità di residuo da conferire in discarica all'esito del trattamento, della produzione di biogas/biometano, del recupero dell'anidride carbonica, della produzione di *compost* di elevata qualità), ma al contrario impone di minimizzare la movimentazione della FORSU.

In definitiva, la scelta discrezionale dei criteri di aggiudicazione operata dalla stazione appaltante non viola l'art. 108, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, secondo cui *“l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto”*. Detti aspetti, con specifico riguardo al trattamento dei rifiuti biodegradabili, sono invero tutti compendati nel criterio volto a *“limitarne il più possibile la movimentazione”* (come stabilito dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti, § 10).

D'altra parte, ciò non ha comportato, come evidenziato in giudizio da Soraris s.p.a., che la valutazione sulla qualità dell'impianto di recupero sia stata pretermessa dalle operazioni di gara. In particolare, la *lex specialis* ha previsto, come requisito di capacità tecnica e professionale, la disponibilità, per ciascun lotto, di un impianto di trattamento del rifiuto biodegradabile E.E.R. 20.01.08 autorizzato alle operazioni di recupero di cui all'Allegato C della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006, per un quantitativo annuo pari ad almeno 7.400 t/anno (art. 6.3, lett. b), del disciplinare e art. 8 CSA). Ne deriva che la valutazione della qualità dell'impianto, in gran parte, è stata assorbita dal rispetto delle condizioni cui la legge subordina l'esercizio dell'attività di recupero dei rifiuti (valevoli come requisito di partecipazione) e, per la restante parte, è stata considerata in sede di valutazione dell'offerta tecnica, attribuendo valore al possesso delle certificazioni in materia ambientale.

6. Alla luce delle considerazioni suesposte, il ricorso deve essere respinto.

7. La particolarità della vicenda oggetto di causa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Nicola Bardino, Primo Referendario

Alberto Ramon, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Alberto Ramon**

**IL PRESIDENTE**

**Leonardo Pasanisi**

## IL SEGRETARIO